



Comune di CORTANZE

Regione Piemonte Provincia di Asti

Piazza Vittorio Veneto n. 1, 14020 Cortanze (AT)

Tel./Fax. 0141/901470

e.mail PEC: comune.cortanze.at@legalmail.it

e.mail (Protocollo Generale): protocollo@comune.cortanze.at

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 24 DEL 22/03/2024

OGGETTO:

CONVENZIONE CON L'E.N.P.A., SEZIONE DI CHIERI, PER LA LOTTA AL RANDAGISMO CANINO. RINNOVO ED IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2026.

IL SEGRETARIO

PREMESSO CHE:

- La Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" prevede l'onere per i Comuni della costruzione e della gestione di canili sanitari e di canili rifugio, nel rispetto dei criteri stabiliti con L.R. 34/1993 e del Regolamento di attuazione della stessa (D.P.G.R. 4359/1993);
- Con precedenti Determinazioni del Segretario Comunale questo Comune ha affidato all'E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Chieri, il servizio per la custodia ed il mantenimento dei cani abbandonati, con possibilità di proroga per gli anni successivi;

DATO ATTO che questo Comune non è dotato di canile e che si rende pertanto necessario procedere all'affidamento del servizio in questione;

CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale avvalersi prioritariamente delle organizzazioni di volontariato che svolgono sul territorio attività di protezione degli animali per la gestione del servizio di canile rifugio dei cani randagi, ai sensi della normativa sopra richiamata, nelle forme e con le modalità previste dalla L.R. 38/1994;

ATTESO che nel corso degli anni precedenti l'E.N.P.A., Sezione di Chieri, ha pienamente raggiunto gli obiettivi previsti dalla precedente Convenzione;

RAVVISATA l'opportunità di procedere al rinnovo della predetta Convenzione sino al 31/12/2026;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per i controlli interni, espresso dal Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

RILEVATO che occorre procedere al conseguente impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di previsione 2024/2026;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa,

DI RINNOVARE sino al 31/12/2026 la Convenzione tra questo Comune e l'Associazione E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Chieri, C.F.: 80116050586, con sede in Chieri, Strada del Tario n. 6, per i servizi di canile sanitario, di canile rifugio e per le attività di promozione ed affidamento dei cani e di sensibilizzazione della cittadinanza al problema del randagismo;

DI DARE ATTO che con successivo atto del responsabile del servizio si provvederà al necessario impegno di spesa.

DI IMPEGNARE la somma presunta di Euro 801,00 per il triennio 2024-2026 (156,00 € di quota annuale e 333,00 € per il triennio per eventuale mantenimento in caso di recupero cani), oltre IVA di legge, per un totale di Euro 267,00 all'anno (aumentabili in caso di necessità), a favore dell'ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Chieri, con sede in Chieri (TO), Strada del Tario n. 6, C.F.: 80116050586 per i servizi di canile sanitario, di canile rifugio e per le attività di promozione ed affidamento dei cani e di sensibilizzazione della cittadinanza al problema del randagismo per il triennio 2024/2026;

DI IMPUTARE la spesa complessiva per il triennio di € 801,00 ai fondi cap. 1367, voce 1130, articolo 99, codice 03.01.1;

DI DARE ATTO che al pagamento si provvederà previa presentazione di regolare fattura delle prestazioni effettuate.

Cortanze, lì 22/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente Dott. ZAIA Daniele

Successivamente,

IL SEGRETARIO

VERIFICATA la necessità di dare immediata attuazione al provvedimento così come sopra individuato;

RICHIAMATO l'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di dichiarare immediatamente eseguibile l'atto adottato precedentemente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente Dott. ZAIA Daniele